

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 280

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza. C. 951 Murer e C. 523 Antezza (*Seguito dell'esame e rinvio*) 285

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello (*Seguito dell'esame e rinvio*) 286

Sui lavori della Commissione 286

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela SBROLLINI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 93 del 2013, in relazione al quale la Commissione è

chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), è un provvedimento complesso, essendo composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (articolo 13).

Per quanto riguarda, in particolare, il primo gruppo di disposizioni, osserva che in generale esse mirano, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul),

a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (*stalking*).

In quest'ambito, la disposizione più rilevante rispetto alle competenze della Commissione affari sociali è quella recata dall'articolo 5, che prevede un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, attribuendone la relativa competenza al Ministro delegato per le pari opportunità, in sinergia con la programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.

Fa presente, poi, che le finalità del predetto Piano sono: la prevenzione; la promozione a livello educativo, di formazione scolastica e di formazione delle professionalità a contatto con i fenomeni di violenza di genere e di atti persecutori; il potenziamento dell'assistenza alle vittime attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; la collaborazione tra istituzioni; la raccolta dati; la realizzazione di azioni positive; la configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale. Si prevede che per l'elaborazione e l'adozione del Piano straordinario possano essere anche utilizzate le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006). Non sono previsti stanziamenti aggiuntivi per la concreta attuazione del Piano che – ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 – deve avvenire « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Con riferimento alla disposizione in oggetto rileva, in linea con quanto è stato fatto notare da più parti in sede di dibattito nonché nel corso delle audizioni svoltesi presso le Commissioni competenti in sede referente, che, al fine di garantire assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, in maniera efficace e continuativa, attraverso l'istituzione di servizi dedicati, si rende necessario introdurre nel

nostro ordinamento una normativa organica anziché interventi di carattere straordinario.

Parallelamente, è necessario prevedere lo stanziamento di risorse adeguate, che consentano effettivamente di dare una risposta credibile al problema della violenza di genere.

In sostanza, ritiene che occorra mutare completamente approccio, passando dalla previsione di un Piano straordinario che, pur delineando in maniera chiara i diversi ambiti di intervento, non fornisce tuttavia indicazioni operative univoche sulla nascita di una rete territoriale di servizi integrati per il sostegno e la protezione delle donne vittime di violenza e, soprattutto, non fornisce finanziamenti certi alle regioni e agli enti locali, alla predisposizione di norme puntuali volte a contrastare la violenza di genere, in relazione alle quali siano individuate le risorse che ne consentano concretamente l'attuazione.

In questo senso, ricorda che nel corso della XVII legislatura sono state presentate alla Camera diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare che, sia pure con prospettive diverse, tendono ugualmente a raggiungere l'obiettivo da ultimo ricordato mediante la previsione di interventi di carattere sistematico. Si tratta delle proposte di legge nn. 523 (Antezza ed altri), n. 951 (Murer ed altri), n. 1241 (Sbrollini ed altri) e n. 1243 (Binetti ed altri): le prime due proposte sono state assegnate alla XII Commissione, mentre le ultime due sono state assegnate alle Commissioni riunite II e XII.

In particolare, la Commissione Affari sociali la scorsa settimana ha avviato l'esame della proposta di legge n. 951, d'iniziativa del deputato Murer e altri, che affronta il tema della violenza di genere prevedendo una serie di misure specifiche – peraltro corrispondenti alle raccomandazioni rivolte all'Italia in materia dall'Unione europea e dall'ONU – volte alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno e, soprattutto, ad assicurare alle donne vittime di violenza servizi dedicati, offerti in primo luogo dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

Tra le disposizioni più significative previste dal suddetto provvedimento, ricorda, in particolare, quelle concernenti: l'istituzione, secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, dei centri antiviolenza e delle case rifugio e la determinazione dei servizi offerti da queste strutture; l'interoperatività delle strutture dedicate al sostegno e alla protezione delle donne vittime di violenza con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; l'istituzione del Comitato nazionale sulla violenza di genere quale organo di coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle violenze di genere nel territorio nazionale nonché di studio e di monitoraggio del fenomeno; la promozione di programmi nazionali di intervento di carattere preventivo e di trattamento destinati agli autori di atti di violenza contro le donne, al fine di prevenire nuove violenze; la realizzazione di campagne di informazione rivolte ai cittadini allo scopo di pubblicizzare le strutture e i servizi dedicati al sostegno e alla protezione delle vittime della violenza di genere, nonché agli interventi adottati, anche al fine di incoraggiare le vittime della violenza di genere a denunciare i soprusi subiti; la predisposizione di linee guida per le strutture sanitarie e l'istituzione, presso i pronto soccorso ospedalieri, di un nuovo codice gratuito, denominato codice rosa, che consenta una presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta; la presenza, in ciascuna questura, di personale dedicato, in possesso di una formazione specifica in materia di violenza di genere, competente a ricevere le denunce o le querele da parte delle vittime di tali delitti.

Partendo dal presupposto per cui l'obiettivo principale che ci si propone è la costruzione di una rete organizzata e stabile di aiuto alle donne che fuggono dalla violenza domestica, per cui la continuità e la certezza dei finanziamenti pubblici costituiscono un presupposto essenziale, la richiamata proposta di legge prevede l'istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nei confronti

delle donne, finanziato annualmente dalla legge di stabilità, definendone la relativa copertura finanziaria.

A questo proposito, segnala come una delle esigenze principali che si pone sia quella di reperire risorse adeguate, stante la carenza a livello strutturale che interessa gran parte del territorio nazionale, se si considera che occorrerebbero oltre cinquemila posti letto, mentre attualmente quelli disponibili sono solo cinquecento, e alcune parti del territorio sono completamente sprovviste di strutture.

Fa presente, quindi, che anche le altre due proposte di legge sopra citate – n. 1241 Sbröllini e n. 1243 Binetti – recano, pur nella diversità dei rispettivi contenuti, diverse misure volte alla promozione della soggettività femminile nonché di campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della violenza di genere, all'istituzione di strutture specializzate per l'assistenza alle vittime di violenza, oltre a prevedere disposizioni in materia di case e centri delle donne. La proposta di legge n. 523 Antezza, invece, ha ad oggetto specificamente i compiti e la gestione delle case e dei centri delle donne, prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo di cofinanziamento degli interventi ivi contemplati.

Alla luce delle considerazioni svolte, rimettendosi anche alle proposte e ai suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito, evidenzia fin da ora, tuttavia, l'esigenza di rilevare nel parere che sarà formulato le carenze inerenti all'articolo 5 del decreto-legge in titolo, per i motivi esposti, nonché la necessità, strettamente connessa, di introdurre nel testo del provvedimento stesso misure che, in maniera organica, consentano di contrastare la violenza sulle donne non soltanto attraverso norme di carattere repressivo ma anche mediante strumenti tesi a promuovere l'assistenza nei confronti delle vittime e la prevenzione di un fenomeno sociale sempre più allarmante.

In proposito, fa presente che lei stessa e altri deputati hanno presentato presso le Commissioni competenti in sede referente alcune proposte emendative al provvedi-

mento in titolo, volte in particolare a promuovere la prevenzione e la formazione degli operatori sanitari e delle Forze dell'ordine, nella convinzione che occorra dare con urgenza una risposta concreta al problema, considerata la frequenza con cui si ripetono gli episodi di violenza – gli ultimi tre casi denunciati sono riportati dalla stampa proprio nella giornata odierna – e, soprattutto, il dato allarmante per cui il femminicidio rappresenta la prima causa di decesso delle donne in Italia.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA fa presente che, con l'inserimento nel testo del decreto-legge in oggetto dell'articolo 5, concernente il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, il Governo ha compiuto una scelta netta e consapevole nel senso di assumere impegni concreti per far fronte al problema, predisponendo un serie di misure orientate anche sul piano della prevenzione, secondo l'esigenza sollevata dal relatore.

Ricorda come già nella scorsa legislatura la Commissione affari sociali della Camera avesse approvato in modo unanime una risoluzione concernente iniziative a tutela delle donne vittime di violenza, e come più di recente, in occasione dell'esame presso le due Camere della ratifica della cosiddetta Convenzione di Istanbul, siano state approvate in entrambi i rami del Parlamento delle mozioni con cui si impegna l'Esecutivo a proseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Con l'articolo 5 del decreto-legge in titolo, dunque, il Governo ha inteso passare alla fase dell'attuazione degli impegni assunti.

Precisa, quindi, che il carattere della straordinarietà del Piano deve essere correttamente inteso in senso formale, essendo tale Piano inserito nell'ambito di un provvedimento – quale è, appunto, il decreto-legge che lo contiene – emanato per straordinari motivi di necessità e di urgenza, evidenziando come, dal punto di vista sostanziale, non vi sia ragione per dubitare della sua efficacia, dal momento

che esso prende in considerazione tutti i temi che sono stati ricordati, quali l'esigenza della prevenzione, della formazione, il potenziamento dell'assistenza alle vittime di violenza, la collaborazione tra istituzioni, nonché la configurazione di un sistema di *governance* del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda, poi, la questione del finanziamento, pur non volendo eludere il problema, osserva tuttavia che il testo dell'articolo 5 recepisce quella che si considera una « formula di rito », per cui dall'attuazione del Piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula che, ricorda, era prevista anche dal provvedimento di ratifica della Convenzione di Istanbul.

Precisa, tuttavia, che ciò non equivale affatto ad escludere che il Governo non provveda poi a stanziare le risorse occorrenti in relazione ai singoli interventi previsti dal Piano, cosa che potrà avvenire con l'approvazione del disegno di legge di stabilità.

Fa altresì presente che le azioni di contrasto del fenomeno della violenza funzionano solo a condizione che si venga a creare una forte sinergia con le amministrazioni locali e che si intraprenda il percorso di un vero e proprio cambiamento a livello culturale e sociale.

Delia MURER (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto e il viceministro Guerra per i chiarimenti forniti, rileva come la disposizione in esame costituisca effettivamente un passo in avanti, trattandosi del primo intervento normativo approvato dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul.

Pur non intendendo affatto disconoscere la rilevanza che assume il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge in titolo, evidenzia tuttavia come esso presenti alcune criticità, in buona parte già evidenziate nel corso dello svolgimento della relazione introduttiva, nonché delle audizioni che hanno avuto luogo presso le Commissioni affari costituzionali e giustizia.

Rileva, in primo luogo, la mancanza di riferimenti precisi alla creazione di una rete strutturale di servizi tesi a sostenere le donne vittime di violenza, ritenendo che occorra veicolare un messaggio molto più forte su questo punto, trattandosi di un aspetto fondamentale. Ravvisa, pertanto, l'esigenza di formulare in tal senso una condizione da inserire nel parere che sarà espresso alle Commissioni di merito.

Allo stesso modo, dovrebbe a suo avviso tradursi in una ulteriore condizione, strettamente connessa alla prima, l'indefettibile esigenza di istituire un apposito fondo al fine di supportare gli interventi volti a contrastare il fenomeno della violenza, precisando che tale fondo dovrebbe essere finanziato annualmente attraverso la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la continuità dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza, quali i centri antiviolenza e le case rifugio.

Reputa, pertanto, necessario evitare che vengano predisposti interventi in modo episodico, dal momento che occorre garantire alcuni servizi minimi in modo continuativo in quanto, pur riscontrandosi l'esistenza di buone pratiche in questo settore in alcune realtà locali, a livello generale la rete dei servizi si trova in una situazione di grande precarietà.

Dopo aver comunicato di aver presentato, insieme ad altri colleghi del suo gruppo, alcuni emendamenti volti a modificare il testo del decreto-legge nella direzione appena illustrata, fa presente che, al fine di predisporre una normativa organica e completa in materia, sarebbe altresì opportuno prevedere l'istituzione di un Comitato nazionale sulla violenza di genere che svolga funzioni di coordinamento, di raccolta dati e di monitoraggio, nonché la predisposizione di linee guida per le strutture sanitarie, anche al fine di assicurare presso tali strutture la presenza di operatori specializzati in stretto collegamento con la rete territoriale dei centri antiviolenza.

Franca BIONDELLI (PD), condividendo molte delle osservazioni emerse dal dibattito, evidenzia un punto che reputa par-

ticolarmente problematico, costituito dal « pericolo sociale ».

A questo proposito, ritiene che, se si vuole raggiungere l'obiettivo di evitare la reiterazione dei comportamenti violenti, occorre svolgere un'azione capillare e profonda, affinché la società stessa sia protagonista del cambiamento.

In questo senso, occorre creare le condizioni in modo tale che il mondo della scuola, dei *media*, della pubblicità, si interrogino sulle conseguenze dei loro prodotti e che possano, quindi, attivare un autentico cambiamento culturale.

Vanna IORI (PD) condivide alcune delle considerazioni svolte, innanzitutto a proposito del fatto che la disposizione in esame rappresenta il primo atto concreto che è stato posto in essere, nella direzione di dare completa attuazione alla Convenzione di Istanbul.

Concorda altresì con l'esigenza, che pure è stata sottolineata, di evitare l'epidemicità degli interventi in materia di sostegno e di assistenza alle donne vittime di violenza, evidenziando che, se è vero che si annoverano esperienze positive in ambito locale – a partire da quella di Reggio Emilia, che conosce più da vicino – è pur vero che si pongono delle questioni particolarmente urgenti nell'ambito del più complesso problema della violenza di genere, rispetto alle quali reputa necessario intervenire prioritariamente.

Evidenzia, quindi, la preoccupazione che desta il fenomeno della violenza nei confronti delle donne in gravidanza, segnalando come proprio la violenza rappresenti la seconda causa di morte per le donne che si trovano in tale stato e come, negli altri casi, notevoli siano le conseguenze sullo stato di salute del nascituro.

L'altra questione che ritiene necessario affrontare riguarda la formazione, che dovrebbe riguardare non solo gli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza ma anche gli studenti, per cui andrebbero rivisti in tal senso i programmi scolastici.

Sottolinea altresì l'importanza della rieducazione, auspicando la predisposi-

zione a livello normativo di programmi che riguardino specificamente i *partner* violenti e specificando che si tratta di un tema che dovrebbe coinvolgere anche gli istituti penitenziari.

Considerando, in generale, indispensabile l'attuazione di misure di prevenzione, accanto agli strumenti di repressione, al fine di conseguire un miglioramento della situazione attuale, osserva che in questa direzione sarebbe necessario anche un maggior coinvolgimento dei medici di base, essendo costoro più vicini ai pazienti, in grado quindi di valutare il grado di rischio e di gravità connessi alle singole situazioni.

Paola BINETTI (SCpI), in considerazione della complessità connessa al tema della violenza di genere, reputa opportuno prendere in considerazione alcuni aspetti in particolare.

In primo luogo, evidenzia l'importanza che in questa materia assume la prevenzione, rilevando che un compito molto importante spetta alle famiglie, che dovrebbero contrastare atteggiamenti di « bullismo » dei propri figli, non solo rispetto alle donne ma, in generale, ai soggetti più deboli.

Osserva, inoltre, che occorrerebbe superare negli ambienti di lavoro una malintesa superiorità degli uomini, che pone le donne in una condizione di inferiorità, ai fini del recupero della dignità e della realizzazione di un'autentica parità.

A fronte dei numerosi problemi che si intersecano in questa materia, fa presente tuttavia che esistono realtà legate al mondo del volontariato, della società civile, alle quali gli enti locali dovrebbero dare maggiore visibilità. In tal senso, riporta numerose esperienze di persone che hanno messo a disposizione immobili di loro proprietà per ospitare donne vittime di violenza e i loro figli – cita, ad esempio, la creazione di un centro tra Frascati e Grottaferrata – , evidenziando come in questo tipo di esperienze spesso sono proprio le donne presenti sul territorio a prendersi cura di altre donne.

Infine, facendo riferimento a un recente episodio di cronaca, richiama la

necessità di fornire tutela medica alle donne vittime di violenza, comprendendo anche gli interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva nei confronti delle donne sfregiate.

Marialucia LOREFICE (M5S) non condivide l'impianto del decreto-legge in titolo, nella parte in cui esso reca disposizioni relative alla prevenzione e contrasto della violenza di genere, rilevando che, in linea con quanto prevede la più volte citata Convenzione di Istanbul, il provvedimento in titolo avrebbe dovuto partire dalle misure volte al rafforzamento della prevenzione, per passare poi alla previsione degli strumenti repressivi, mentre il testo attuale è orientato in senso contrario.

Sotto questo profilo ritiene, infatti, che se non si pone la dovuta attenzione alla prevenzione, al fine di dissuadere coloro che potenzialmente potrebbero tenere comportamenti violenti, il potenziamento delle sanzioni risulti di per sé meno efficace.

Reputa, inoltre, indispensabile prevedere che gli autori di atti di violenza siano sottoposti obbligatoriamente a programmi di recupero.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per il sostegno e l'assistenza delle donne vittime di violenza.

C. 951 Murer e C. 523 Antezza.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 20 maggio 2013, la proposta di legge n. 523, d'iniziativa del deputato Antezza ed altri « Istituzione del Fondo nazionale per il cofinanziamento delle case e dei centri delle donne ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Lenzi, affinché illustri brevemente il contenuto della suddetta proposta di legge.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ad integrazione della relazione già svolta, ricorda che la proposta di legge n. 523, presentata dal deputato Antezza ed altri, trae origine dal lavoro svolto dalle case e dai centri delle donne e dall'azione compita dai maggiori organismi e istituzioni internazionali ed europei in tema di violenza contro le donne ed i bambini.

Fa presente che l'obiettivo ad essa sotteso consiste nel voler sostenere concretamente la libertà di ogni singola donna ed una cultura di non violenza e di rispetto nei rapporti umani sia tra i sessi che tra adulti e bambini, nel presupposto che la violenza, oltre che recare un danno alle singole persone, alle donne e ai bambini, rappresenta al tempo stesso un attacco al cambiamento e, dunque, un problema a livello sociale e culturale.

Entrando nel merito del contenuto, osserva che la proposta in esame si compone di quattro articoli, aventi ad oggetto le case e i centri delle donne, le cui finalità sono definite dall'articolo 1, che si occupa anche delle professionalità di cui si avvalgono le predette strutture, nonché dei loro obiettivi.

L'articolo 2 è formato da quattro commi, che trattano delle convenzioni, della gestione e delle erogazioni liberali.

L'articolo 3 riguarda l'istituzione di un Fondo nazionale di cofinanziamento dell'attività delle case e dei centri delle donne, stabilendone le finalità e le modalità di erogazione.

Infine, nell'articolo 4 è prevista la copertura finanziaria pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA, riscontrando l'esistenza di uno stretto collegamento tra il contenuto delle proposte di legge in oggetto e l'articolo 5 del decreto-legge che prevede un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui la Commissione affari sociali ha avviato l'esame in sede consultiva, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* delle predette proposte, quando sarà chiaro quali parti di esse siano effettivamente confluite nel decreto-legge richiamato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il relatore, deputato Binetti, a causa di un impegno concomitante, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo sia rinviato alla seduta di domani.

Ritiene che, in assenza di obiezioni, tale proposta possa essere accolta.

Sui lavori della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente come, a suo avviso, sarebbe opportuno, da parte dell'ufficio di presidenza,

evitare di inserire nel calendario dei lavori della Commissione proposte di legge dal contenuto analogo a provvedimenti in corso di esame presso altre Commissioni. Cita, in tal senso, il caso delle proposte di legge in materia di violenza contro le donne (A.C. 951 e abb.), che trattano un tema già affrontato dal decreto-legge n. 93 del 2013 (A.C. 1540 e abb.), e quello in questione, delle proposte di legge concernenti la prevenzione e la cura della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (A.C. 101 e abb.), che si sovrappongono in qualche modo all'articolo 14 del provvedimento recante delega al Governo in materia fiscale (A.C. 282 e abb.).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dopo aver evidenziato che, per quanto riguarda la materia del gioco d'azzardo in particolare, le proposte di legge in oggetto prendono in considerazione aspetti di carattere sociale e sanitario che non sono ricompresi nel testo unificato delle proposte di legge in materia di delega fiscale — che peraltro, trattandosi di una delega, si limita a prevedere i principi e i criteri direttivi per la relativa attuazione — fa presente tuttavia che, qualora l'ufficio di presidenza dovesse valutare l'opportunità di interrompere l'esame del provvedimento in titolo per le ragioni addotte dal deputato Miotto, non avrebbe obiezioni al riguardo.

Andrea CECCONI (M5S), dissentendo dalle argomentazioni addotte dal deputato Miotto, sottolinea l'importanza per cui sia il Parlamento a legiferare, in materia di gioco d'azzardo come in altre materie, anziché delegare in tal senso il Governo, essendo già la produzione normativa costituita fondamentalmente da decreti-legge governativi.

Donata LENZI (PD), pur condividendo l'approccio al tema della programmazione dei lavori del deputato Miotto, evidenzia tuttavia come, nel caso di specie, la disciplina dei giochi recata dall'articolo 14 del provvedimento recante la delega in materia fiscale non esaurisca affatto l'argomento, esulando da tale testo una serie di aspetti rientranti specificamente nella competenza della Commissione affari sociali.

Con riferimento, poi, al ruolo del Parlamento, fa presente che senza gli atti di indirizzo che sono stati approvati in materia nonché l'indagine conoscitiva svolta dalla XII Commissione nella precedente legislatura, non ci sarebbe stata probabilmente una disposizione di delega al Governo concernente il riordino della normativa sui giochi.

Massimo Enrico BARONI (M5S), ribadendo le considerazioni svolte dal deputato Cecconi, fa presente che, a suo avviso, dalla lettura dell'articolo 14 del provvedimento recante delega al Governo in materia fiscale, risulti chiaro come non si voglia affrontare realmente il problema della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Baroni, rileva come gli interventi in corso riguardino l'ordine dei lavori e non, invece, il contenuto di un provvedimento sul quale, peraltro, la Commissione si esprimerà in sede consultiva nelle prossime giornate.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.